

COMUNE DI CABIATE  
Provincia di Como

ATTO PUBBLICATO SU ALBO  
INFORMATICO  
ART. 32 LEGGE N.69/2009

N. 3 | 2010 ..... Registro Ordinanze

Cabiate, li' 18 GEN. 2010

**Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA INFORMATICA E SERVIZI  
DEMOGRAFICI

Visti gli atti d'Ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte disposti;

Vista la legge 15 luglio 2009 n. 94, la quale dispone al cittadino straniero, di provvedere entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno al rinnovo e, nei successivi trenta giorni, di rendere il rinnovo della dimora abituale, nel Comune di residenza;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: " Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

Presa visione del Permesso di soggiorno n.06000102 rilasciato dalla Questura di L'Aquila in data 26.01.2006, scaduto in data 14.09.2006;

Ritenuto che, nel caso concreto, ricorrono i motivi per dar corso, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera c) del prima richiamato D.P.R. 223/1989, alla cancellazione da questo registro della popolazione residente;

**ORDINA**

la cancellazione, per irreperibilità, da questo registro della popolazione residente con abitazione in Via F.lli Bandiera n. 11, della persona di cui al prospetto e con decorrenza dalla data odierna:

**BENKAARIR KHALIFA, nato a Old Arif (Marocco) il 01.08.1959**

Con la conseguente eliminazione della scheda individuale e della scheda di famiglia

## **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza:

venga pubblicata all'Albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi;  
venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della provincia , al Questore e agli altri Uffici comunali.

## **RENDE NOTO**

In relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo pretorio, al Sig. Prefetto della Provincia (artt. 1 e 2 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 - legge 24.12.1954, n. 1228 - D.P.R. 30.05.1989, n. 223);

che responsabile del procedimento e' questo Ufficio anagrafico.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dot. Sandro De Martino